



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1230

**OGGETTO: LEGGE REGIONE CAMPANIA N.1/2008 ART.55 - PROVVEDIMENTI**  
( Pro. N. 2008/1257 )

L'anno duemilaotto addi quattordici del mese di Novembre, alle ore 12:20, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO  
AVOSSA EVA  
CALABRESE GERARDO  
CASCONI LUCA  
CONFORTI LUCIANO  
DE MAIO DOMENICO  
DE PASCALE AUGUSTO  
FIORE ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE  
F.to DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

**Premesso**

che il 1° comma dell'art. 55 della legge Regione Campania n. 1 del 30/01/2008 ha reiterato il vincolo di inalienabilità di dieci anni per gli alloggi di erp venduti dall'Ente stesso ai sensi della legge n. 560/93 e s.m.i. o di leggi precedenti regolanti il riscatto;

che in caso di successiva vendita di tali alloggi, il 2° comma dello stesso articolo ha introdotto il diritto di prelazione a favore dell'Ente già proprietario, e il 3° comma attribuisce al proprietario dell'alloggio il diritto di estinguere detta prelazione;

Rilevato che, in sostanza il proprietario venditore dell'alloggio erp, può alternativamente:

a) proporre all'Ente di esercitare, entro 90 giorni, il diritto di prelazione. Nel qual caso l'Ente stesso dovrà deliberare se esercitare o meno il diritto e, quindi, riacquistare la proprietà dell'alloggio al prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3% per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di vendita fino ad un massimo del 70%.

b) estinguere detto diritto di prelazione versando all'Ente un importo pari alla somma del 20% del valore dell'alloggio calcolato sulla base della legge n. 560/93 (rendita catastale rivalutata x 100) e della quota variabile dal 15 al 1% sullo stesso valore da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di inalienabilità.

Considerato che per l'ipotesi di cui al punto b) occorre che l'Ente stabilisca "la quota variabile dal 15 al 1%" e di cui sopra.

Letta la relazione dell'Ufficio Patrimonio agli atti.

Sentito il Settore Ragioneria dell'Ente.

Ritenuto di fissare la quota variabile di cui al 3° comma dell'art. 55 della L.R. n. 1/2008 come segue: applicazione del 15 % nel caso di vendita dell'alloggio il primo anno successivo a quello di scadenza del vincolo di inalienabilità, e diminuzione di mezzo punto percentuale (0,50%) per ogni anno successivo al primo fino al 30° anno. Dal 31° anno in poi applicazione della quota in ragione dell'1%.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/200, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**D e l i b e r a**

1) Stabilire la quota variabile di cui al 3° comma dell'art. 55 della L.R. n. 1/2008 come segue: applicazione del 15 % nel caso di vendita dell'alloggio il primo anno successivo a quello di scadenza del vincolo di inalienabilità, e diminuzione di mezzo punto percentuale (0,50%) per ogni anno successivo al primo fino al 30° anno. Dal 31° anno in poi applicazione della quota in ragione dell'1%.


2) Mandare all'Ufficio Patrimonio e al Settore Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

*Il Dirigente del Servizio*

Avv. *Angelo Di Mauro*

Si dichiara la regolarità contabile delle  
presente proposta di deliberazione.  
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

**Il Segretario Generale**

